



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su leguminose da foraggio secco (favino, cece, lupino, pisello e lenticchia), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario KERB FLO reg. n. 7930, contenente la sostanza attiva *propizamide*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del 13 luglio 1990 con il quale è stato registrato al n. 7930 il prodotto fitosanitario denominato KERB FLO, contenente la sostanza attiva *propizamide*, a nome dell’impresa Corteva Agriscienze Italia s.r.l., con sede legale in Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *propizamide* per l’utilizzo su leguminose da foraggio secco (favino, cece, lupino, pisello e lenticchia) per il controllo delle infestanti;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su leguminose da foraggio secco (favino, cece, lupino, pisello e lenticchia) per il controllo delle infestanti, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario KERB FLO;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego su leguminose da foraggio secco (favino, cece, lupino, pisello e lenticchia) per il controllo delle infestanti del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell’Ufficio in data 15 ottobre 2021 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTA la nota del 19 ottobre 2021 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su leguminose da foraggio secco (favino, cece, lupino, pisello e lenticchia) per il controllo delle infestanti, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato KERB FLO registrato al n. 7930, a nome dell'Impresa Corteva Agriscienze Italia s.r.l., con sede legale in Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, li 28 ottobre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Massimo CASCIELLO

** “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”*

KERB™ FLO

Erbicida selettivo

per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero, leguminose da foraggio secco (favino, pisello, cece, lupino, lenticchie)⁽¹⁾

FLOWABLE

Composizione di KERB FLO

PROPIZAMIDE pura 35,09% (400 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H351: Sospettato di provocare il cancro. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer con formaldehyde e methylphenol, sodium salt and 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P308+P313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: contattare un Centro Antiveneni o un medico. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscienze Italia s.r.l. – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona
Tel. +39 0372 709900

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Corteva Agriscienze Italia s.r.l. – Mozzanica (Bergamo) – Italia (*prod e conf*)

DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) – Italia (*prod e conf*)

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) – Italia (*solo conf*)

Torre Srl – Torrenieri (fraz. Montalcino – SI) – Italia (*prod e conf*)

Sinteco Logistics SpA – S. Giuliano Milanese (MI) (*solo ri-etichettatura*)

Taglie autorizzate: **0,5 – 1 – 1,5 – 3 – 5 – 10 litri**

Registrazione n. 7930 del 13/07/1990 del Ministero della Sanità

Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

Per leguminose da foraggio secco⁽¹⁾: per proteggere gli organismi acquatici non applicare su terreni drenati artificialmente e mantenere una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali; per proteggere le acque sotterranee applicare 1 sola volta ogni 4 anni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. **Terapia Sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.**

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), Forasacco (*Bromus spp.*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Plantaggine (*Plantago spp.*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

Infestanti mediamente sensibili: Amarantho comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità - Il KERB FLO è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è

indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratici l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il KERB FLO prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi il KERB FLO è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) il KERB FLO risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. Il KERB FLO è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

Lattughe e simili (escluso baby leaf): dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella. Alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: a) pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interrimento; in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi alla semina o dal trapianto). b) post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Leguminose da foraggio secco (favino, pisello, cece, lupino, lenticchie)⁽¹⁾, per il solo controllo del Loglio (*Lolium spp.*): alla dose di 1,625 L/ha, diluiti in 200 L acqua/ha, dalla pre-emergenza fino alle 6 foglie della coltura.

Barbabietola da zucchero: alla dose di 0,7-1 l/ha seguito da 1-1,5 l/ha a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 4-5 l/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Carciofo: alla dose di 3,5 – 4,0 l/ha in: a) pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto, con interrimento; in post-trapianto va effettuata nei 15 giorni successivi. b) post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Vite: per il solo controllo del Loglio (*Lolium spp.*): alla dose di 1,875 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito.

Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento da eseguire da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Su tutte le colture KERB FLO può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo culturale ad eccezione della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.

COMPATIBILITÀ: Il KERB FLO va impiegato da solo

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del KERB FLO e la successiva semina di colture sensibili.

- Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
- Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
- Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per

assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)

Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-333 2107947 (24H)

Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare: 0039-0372 709900 (O.U.)

VALIDITA' REGISTRAZIONE:

⁽¹⁾ per LEGUMINOSE DA FORAGGIO SECCO (favino, pisello, cece, lupino, lenticchie): registrazione valida dal 28 ottobre 2021 fino al 24 febbraio 2022

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28 ottobre 2021